

Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Maggio 2009

□ Comunicato n. 38/2009

**DECRETO 23 febbraio 2009 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE**

“Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09A04896).”

(pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2009)

□ Comunicato n. 39/2009

Nota 6 maggio 2009, n. 93 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio V

“Requisiti necessari Università non statali.”

□ Comunicato n. 40/2009

Nota 8 maggio 2009, n. 96 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio V

“Proroga termine chiusura Off.F. - a.a. 2009/2010.”

□ Comunicato n. 41/2009

**DECRETO 26 marzo 2009 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'**

“Modifica del decreto 18 ottobre 2007 concernente procedure e criteri relativi alla scelta dei componenti la Commissione per le pari opportunità. (09A05281).”

(pubblicato sulla G.U. n. 108 del 12 maggio 2009)

- Comunicato n. 42/2009

DECRETO 7 maggio 2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica. (Decreto n. 364/Ric). (09A05420).”

(pubblicato sulla G.U. n. 109 del 13 maggio 2009)

- Comunicato n. 43/2009

DECRETO 5 marzo 2009, n. 50 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

“Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana. (09G0059).”

(pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2009)

- Comunicato n. 44/2009

DECRETO 19 febbraio 2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. (09A05797).”

(pubblicato sulla G.U. n. 119 del 25 maggio 2009)

- Comunicato n. 45/2009

DECRETO 8 gennaio 2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. (09A05989).”

(pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28 maggio 2009)

- Comunicato n. 46/2009

DECRETO 1 aprile 2009 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

“Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. (09A05967).”

(pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26 maggio 2009)



- Comunicato n. 47/2009

DECRETO 20 febbraio 2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Equiparazione del diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in «Scienze geologiche» alle lauree specialistiche della classe 85/S (Scienze geofisiche), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. (09A05966).”

(pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26 maggio 2009)

- Comunicato n. 48/2009

DECRETO 3 febbraio 2009, prot. n. 2/2009 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE DEGLI STUDENTI E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

“Rinnovo della Commissione paritetica "alloggi e residenze per studenti universitarie" di cui alla Legge 338/2000.”

- Comunicato n. 49/2009

DIRETTIVA 26 maggio 2009, n. 2/09 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro.”

(si veda approfondimento)

- Comunicato n. 50/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 MAGGIO 2009 –

“Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”

(pubblicato sulla G.U. n. 119 del 25 maggio 2009)

(si veda approfondimento)

APPROFONDIMENTI

DIRETTIVA N. 2/2009 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro”

(nota di Giuseppe Bredice)

Con la direttiva indicata a margine, tuttora in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri interviene in merito all'utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro.

La direttiva richiama infatti le regole per l'esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni e i doveri dei dipendenti pubblici nell'utilizzo di tali strumenti informatici.

Sull'esercizio del potere di controllo e sui doveri di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

La Funzione Pubblica, con il documento in esame, “ritiene opportuno ricordare, oltre alle disposizioni del Codice disciplinare contenuto nei contratti collettivi di comparto (che dispongono sanzioni in caso di “negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza), anche il dettato del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni..”

In particolare, “l'art. 10, comma 3, del Codice di comportamento dispone che “Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.” Pertanto, l'utilizzo delle risorse ICT da parte dei dipendenti, oltre a non dover compromettere la sicurezza e la riservatezza del Sistema informativo, non deve pregiudicare ed ostacolare le attività dell'Amministrazione od essere destinato al perseguimento di interessi privati in contrasto con quelli pubblici”

La direttiva in parola richiama anche la giurisprudenza, in particolare quella della Corte dei conti (tra le altre, Sez. Giurisd. Piemonte, sent. 1856/2003, e Sez. giurisd. Basilicata, sent. n. 83/2006), che “ha sanzionato l'indebito utilizzo della connessione ad internet da parte di un dipendente, statuendo che essa configura profili di responsabilità a carico del medesimo per il danno patrimoniale cagionato all'Amministrazione, consistente nel mancato



svolgimento della prestazione lavorativa durante le ore di connessione. Con riferimento al potere di controllo, la Corte ha, inoltre, osservato come, a seguito di ripetute e significative anomalie (rilevate, ad esempio, per la presenza di virus provenienti da siti non istituzionali), l'Amministrazione possa svolgere verifiche ex post sui dati inerenti l'accesso alla rete dei propri dipendenti.

Le Amministrazioni, precisa tuttavia la direttiva, nell'esercizio del potere di controllo devono attenersi alle seguenti regole e principi generali:

- *innanzitutto deve essere rispettato il principio di proporzionalità, che si concreta nella pertinenza e non eccedenza delle attività di controllo. Le limitazioni della libertà e dei diritti individuali devono, infatti, essere proporzionate allo scopo perseguito; è in ogni caso esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti e indiscriminati;*
- *inoltre, l'introduzione di tecnologie e di strumenti per il controllo sull'uso della rete e della posta elettronica deve essere fatto rispettando le procedure di informazione/consultazione delle rappresentanze dei lavoratori previste dai contratti collettivi;*
- *infine, i lavoratori devono essere preventivamente informati dell'esistenza di dispositivi di controllo atti a raccogliere i dati personali.*

Sull'utilizzo della rete internet e della posta elettronica istituzionale

La Funzione Pubblica, dopo aver posto, in capo all'amministrazione- datore di lavoro, l'onere di predisporre misure per ridurre il rischio di usi impropri di internet (upload, download, ecc.), raccomanda alle stesse amministrazioni di dotarsi di software idonei ad impedire l'accesso a siti internet aventi contenuti e finalità vietati dalla legge.

Per quanto concerne invece l'utilizzo di internet per svolgere attività che non rientrano tra i compiti istituzionali, la direttiva precisa che *"potrebbe essere regolamentato e, quindi, consentito ai dipendenti per assolvere incombenze amministrative e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro (ad esempio, per effettuare adempimenti on line nei confronti di pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici, ovvero per tenere rapporti con istituti bancari e assicurativi)."*

Con riferimento infine all'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, la direttiva in parola precisa che *"al fine di contemperare le esigenze di corretto ed ordinato svolgimento della vita lavorativa e di prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori e di violazioni della segretezza della corrispondenza, sarebbe, pertanto, opportuno che le*



Amministrazioni esplicitassero regole e strumenti per l'utilizzo della posta elettronica”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 MAGGIO 2009 –

“Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”

(nota di Giuseppe Bredice)

Come si ricorderà, tra le misure che più interessavano le amministrazioni pubbliche introdotte dal decreto-legge n. 185/2008 spiccava l'art. 16, riguardante alcune modifiche del *Codice dell'amministrazione digitale* (D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

L'articolo 16 sopra richiamato prevedeva, al comma 8, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005, **istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo** e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.”*

Parimenti, gioverà ricordare che l'articolo 47 del Codice dell'Amministrazione digitale disponeva, alla lettera a) del terzo comma, che *“entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a.....a) **istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo**”*

Ebbene, al riguardo, interviene ora il decreto in commento, il cui articolo 4 è volto proprio a disciplinare le modalità di attivazione della posta elettronica certificata per le pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, dispone che *“Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.**”*

Il comma 3 ricorda invece che *"Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'espletamento della procedura.*

Il comma 4, infine, precisa che *" Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.*

Il decreto in commento interviene altresì in materia di rapporti e comunicazioni **tra pubbliche amministrazioni e dipendenti**

A tenore dell'articolo 9, infatti, *"I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, **possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.**"*

Il predetto comma 6, cui fa riferimento il decreto in parola, prevedeva infatti che *"**ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica**"*

* Commenti di: Avv. Giuseppe Bredice;; Dott.ssa Michela Brioschi - Politecnico di Milano ; Avv. Raffaele Moscuza
Direttore Amministrativo del Politecnico di Bari

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.